

Originale



## COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 5 IN DATA 18/01/2011

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE N. 376/2010- COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ED INCARICO DI PATROCINO LEGALE**

L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
<b>PELLICINI Avv. Andrea</b>	SINDACO	SI
<b>COMPAGNONI Dr. Franco</b>	VICE-SINDACO	SI
<b>TALDONE Dr. Giuseppe</b>	ASSESSORE	NO
<b>BAROZZI Geom. Alessandro</b>	ASSESSORE	NO
<b>CASTELLI Dott. Piermarcello</b>	ASSESSORE	SI
<b>MIGLIO Alessandra</b>	ASSESSORE	SI
<b>SGARBI Rag. Dario</b>	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 5		ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. **Francesco TRAMONTANA**.

Il Sindaco **Avv. Andrea Pellicini**, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE N. 376/2010- COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ED INCARICO DI PATROCINO LEGALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il Comune di Luino è proprietario dell'immobile denominato Bar Imbarcadero - sito in Luino, Piazza Libertà n. 3;
- l'immobile veniva concesso in locazione ad uso diverso da abitazione con contratto in data 23/01/2001, e durata di anni sei, tacitamente rinnovabili alla scadenza dei primi sei anni;
- il Tribunale di Varese nell'udienza del 15 marzo 2010, a motivo dell'inadempimento (mancato pagamento del canone di locazione nei termini contrattuali) dell'ultimo conduttore - Impresa artigiana "Confezioni HU LILI" -, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo dell'unità immobiliare sita in P.zza Libertà n. 3 denominata "Bar Imbarcadero" e fissava la data per il rilascio il 15 maggio 2010;

**PRESO ATTO** che:

- l'ex conduttore dell'immobile Bar Imbarcadero, signora HU LILI, rappresentata dall'Avv. Paola NAPOLI di Luino, notificava all'Ente, in data 9/12/2010 (ns. prot. 21041), ricorso in appello ex art. 433 C.P.C., con il quale chiede al Presidente della Corte di Appello di Milano con propria ordinanza, inaudita altera parte, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 376/2010 del Tribunale di Varese, di fissare l'udienza di discussione innanzi al collegio ad esito della quale venga pronunciata sentenza in accoglimento con le seguenti conclusioni: - di accertare che il ritardo nel pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice HU LILI in favore del Comune di Luino non integra nella fattispecie gli estremi della gravità dell'inadempimento; - di revocare la pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 23/01/2010 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Luino in P.zza Libertà con conseguente revoca anche della condanna nei confronti di HU LILI a rilasciare a favore dell'appellato Comune l'immobile in oggetto; con beneficio di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
- il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Milano fissava udienza di discussione per il giorno 11/07/2012 e disponeva la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata stabilendo l'udienza per il giorno 11/01/2011 poi differita al 15/02/2011;

**RITENUTO** opportuno tutelare le ragioni del Comune di Luino che discendono dalla sentenza del Tribunale di Varese n. 376/2010, costituendosi nel giudizio di appello in argomento ed opponendosi all'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione non è dotata di un Ufficio Avvocatura interno incaricato di assistere e difendere l'Ente in giudizio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale degli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo, dall'applicazione del medesimo sono esclusi gli incarichi di rappresentanza legale in giudizio;

**CONSIDERATO**, pertanto, di acquisire in economia il servizio di patrocinio e difesa legale nella causa amministrativa in argomento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del vigente regolamento comunale per gli acquisti dei beni e servizi in economia, in quanto il servizio legale è specificazione della voce di spesa relativa ai servizi generali di prestazione d'opera intellettuale, consentita fino ad un importo di Euro 30.000,00.= Iva esclusa;

**CONSIDERATO**, inoltre, di affidare il servizio legale di patrocinio e difesa legale in argomento, con affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ex articolo 8, comma 2, del citato regolamento, senza ulteriori adempimenti in quanto ricorre il presupposto dell'importo della spesa stimato inferiore ad Euro 20.000,00.=, con esclusione dell'IVA, in applicazione degli indirizzi della Giunta comunale in merito alla determinazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti in ordine al valore della causa;

**REPUTATO** di incaricare l'Avvocato Massimo VAGLIO del Foro di Varese, con studio in Luino in Via Creva n. 3, e, nella sola funzione di procuratore domiciliatario, l'Avv. Andrea PRATI del Foro di Milano, con studio in Milano in Via dei Cappuccini n. 19, di rappresentare e difendere il Comune di Luino nel suddetto processo di appello, eccependo tutte le domande di controparte e garantendo in tale sede ogni altro adempimento processuale per la tutela delle ragioni ed interessi dell'appellato, ivi compresa l'opposizione all'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata;

**DATO ATTO** che è stata assunta (giusta nota del 15/01/2011) la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinare il Comune di Luino nella controversia in argomento e, conformemente agli indirizzi della Giunta comunale, veniva accettata la proposta di applicazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella;

**DATO ATTO** che, ai fini dell'impegno di spesa, l'Avv. Massimo VAGLIO preventiva € 3.000,00.= per diritti, inclusi quelli del procuratore domiciliatario, ed onorari, oltre € 120,00.= per C.P.A. al 4%, oltre 624,00.= per I.V.A. al 20% e pertanto un totale complessivo di € 3.744,00.=;

**ATTESO** che gli onorari sono determinati in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, per cause di valore tra € 5.200,01.= e € 26.000,00.=, la cui sola obbligatorietà è abrogata da espressa normativa di legge, e che pertanto vengono convenzionalmente assunti a parametri di riferimento e che i diritti del procuratore domiciliatario sono determinati in misura fissa dal predetto decreto ministeriale;

**REPUTATO** di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

**DATO ATTO** che i compensi preventivati per le attività professionali relative al giudizio di appello, che saranno rese dall'Avv. Massimo VAGLIO, con studio in Luino in Via Creva n. 3, e dal suo procuratore domiciliatario Avv. Andrea PRATI del Foro di Milano, ammontano a complessivi € 3.744,00.=, C.P.A. e I.V.A. inclusi, fatte salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, e trovano finanziamento a bilancio all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti");

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2010, concernente la proroga al 31 marzo 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

**VISTO** l'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone, ove il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissato da norme statali in un periodo

successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, applicando le modalità di gestione di cui al precedente comma 1;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30/6/2010, esecutiva ai sensi di legge;

**RILEVATO** che la spesa in esame rientra tra quelle soggette al limite di spesa a carico del bilancio 2010 previste dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Appalti in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

**DATO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** che l'ex conduttore dell'immobile Bar Imbarcadere, signora HU LILI, rappresentata dall'Avv. Paola NAPOLI di Luino, notificava all'Ente, in data 9/12/2010 (ns. prot. 21041), ricorso in appello ex art. 433 C.P.C., con il quale chiede al Presidente della Corte di Appello di Milano con propria ordinanza, inaudita altera parte, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 376/2010 del Tribunale di Varese, di fissare l'udienza di discussione innanzi al collegio ad esito della quale venga pronunciata sentenza in accoglimento con le seguenti conclusioni: - di accertare che il ritardo nel pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice HU LILI in favore del Comune di Luino non integra nella fattispecie gli estremi della gravità dell'inadempimento; - di revocare la pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 23/01/2010 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Luino in P.zza Libertà con conseguente revoca anche della condanna nei confronti di HU LILI a rilasciare a favore dell'appellato Comune l'immobile in oggetto; con beneficio di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
2. **DI PRENDERE ATTO** che il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Milano fissava udienza di discussione per il giorno 11/07/2012 e disponeva la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata stabilendo l'udienza per il giorno 11/01/2011 poi differita al 15/02/2011.
3. **DI COSTITUIRSI** nel giudizio di appello incardinato presso la Corte di Appello di Milano con l'atto di citazione notificato al Comune in data 9/12/2010 (ns. prot. 21041) di impugnazione della sentenza del Tribunale di Varese n. 376/2010 e di opporsi all'istanza di sospensiva dell'esecutività della predetta sentenza impugnata.
4. **DI CONFERIRE** l'incarico all'Avv. Massimo VAGLIO del Foro di Varese, con studio in Luino in Via Creva n. 3, e, nella sola funzione di procuratore domiciliatario, all'Avv. Andrea PRATI del Foro di Milano, con studio in Milano in Via dei Cappuccini n. 19, di rappresentare e difendere il Comune di Luino nel suddetto processo di appello, eccependo tutte le domande di controparte e garantendo in tale sede ogni altro adempimento processuale per la tutela delle ragioni ed interessi dell'appellato, ivi compresa l'opposizione all'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata.

5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a munire i predetti legali incaricati di procura e di conferire agli stessi ogni più ampio potere, compreso quello di farsi sostituire o rappresentare in ogni fase del giudizio ed eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Andrea PRATI, in Milano, Via dei Cappuccini n. 19.
6. **DI APPROVARE** inoltre lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.
7. **DI DARE ATTO** che i compensi preventivati per le attività professionali relative al giudizio di appello, che saranno rese dall'Avv. Massimo VAGLIO, con studio in Luino in Via Creva n. 3, e dal suo procuratore domiciliatario, che ammontano a complessivi € 3.744,00.=, C.P.A. e I.V.A. inclusi, fatte salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, trovano finanziamento a bilancio all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti").
8. **DI DEMANDARE**, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, comunicazione e liquidazione.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di costituirsi all'udienza in Camera di Consiglio fissata per il 15 febbraio 2011, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

**DI RENDERE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Andrea Pellicini)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 25 gennaio 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 25 gennaio 2011

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
(Dott. Romano NICOLÒDI)

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì \_\_\_\_\_

---

Comune di Luino

www.albopretorioonline.it 25/01/11